COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1347

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per lo Esercito. (2730) 1348

PRESIDENTE 1348, 1349

PAGANELLI, *Relatore* 1348

NUMEROSO. 1348

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatore VARRIALE ed altri: Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni sportive a favore di minorati dell'udito. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato.*) (2135) 1349

PRESIDENTE 1349, 1353

RIVA, *Relatore* . . . 1349, 1350, 1352, 1353

ROSSI PAOLO 1350

SAILIS. 1350

BIMA 1350

SAMPIETRO UMBERTO . . . 1350, 1351, 1352

LONGHENA. 1351

NUMEROSO. 1351, 1352

PAG.

TURCHI 1351

TOZZI CONDIVI 1352

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1352

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo straordinario di lire 2.672 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2757) 1353

PRESIDENTE 1353, 1354

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. 1353

BIMA 1353

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1353, 1354

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1354

La seduta comincia alle 9,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Martini Fanoli Gina.

Discussione del disegno di legge: Estensione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'Esercito. (2730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'Esercito.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Paganelli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAGANELLI, *Relatore*. Come è già accennato nella relazione che accompagna il presente disegno di legge, non è previsto, negli ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, l'indennità di marcia che, istituita per la truppa col regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, venne successivamente aggiornata col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770.

Ne è risultata, perciò, una disuguaglianza non giustificata, tanto più che, per esempio, le guardie di pubblica sicurezza, nel deprecato caso di guerra, hanno compiti militari antisabotaggio nell'interno del Paese. Infatti, per il necessario allenamento e istruzione, si sono tenuti nella scorsa estate numerosi campi estivi d'esercitazione ai quali hanno partecipato 25.000 guardie.

Non essendo prevista l'indennità di marcia, né, d'altra parte, potendosi dare, per ovvie ragioni, la trasferta intera (lire 2000) né quella d'ordine pubblico, invero minima perché stabilita in lire 5 giornaliere per il servizio in sede e in lire 30 per quello fuori sede, venne fatta una specie di transazione corrispondendo l'indennità di trasferta per i primi otto giorni e poi più nulla.

Si doveva, pertanto, sia per il principio dell'equiparazione del trattamento economico fra gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza e a quello delle guardie di pubblica sicurezza con gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, sia per evidenti ragioni di giustizia, dato il servizio svolto, concedere anche ai Corpi finora esclusi l'indennità di marcia.

A questo onere si farà fronte con le somme già stanziate nei vari bilanci per l'indennità di trasferta, per cui non vi sarà una maggiore spesa a carico del bilancio.

Per queste ragioni, mi dichiaro favorevole al disegno di legge e invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Desidero chiedere un chiarimento al relatore circa quel punto della relazione ministeriale in cui è detto: «Va, del resto, osservato che, per le stesse esigenze dei servizi, già vengono corrisposte al personale di tali Corpi, nei casi sopra contemplati, indennità compensative di quella di marcia della quale trattasi». Da questa dicitura sembrerebbe che gli agenti già usufruiscano di una indennità sostitutiva di quella di marcia e che questa indennità dovrebbe essere assorbita da una nuova indennità di marcia, che viene stabilita col presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PAGANELLI, *Relatore*. L'osservazione del collega Numeroso fu la prima che feci anche io quando esaminai il disegno di legge. Perciò nella mia relazione ho citato l'esempio dei campi sperimentali di esercitazione dell'estate scorsa. In questi casi si è arrivati ad un *modus vivendi*. Nel nostro bilancio c'è un capitolo nel quale si prevedono determinate somme per trasferta e per servizi di ordine pubblico per quanto riguarda gli agenti di pubblica sicurezza. Orbene, quando avveniva di dover applicare questa indennità di marcia, come ho ricordato, si arrivava a delle transazioni. Per esempio, le guardie di pubblica sicurezza stavano fuori per un mese; dare loro 2.000 lire al giorno non sarebbe stato possibile perché non vi sarebbe stata neppure la capienza nelle somme stanziate in bilancio. Dare 5 o 30 lire al giorno sarebbe stato fuori luogo. Si faceva allora un compromesso in questo senso: per qualche giorno si dava agli agenti una trasferta intera di 2000 lire al giorno; per il restante periodo, anche se si fosse protratto per 45 giorni, non si dava nulla.

Per conseguenza, al fine di normalizzare questa situazione e per poter assicurare una indennità di marcia che non è molto elevata, perché si aggira sulle 200 o 300 lire, ed anche per adeguare il trattamento di costoro con quello fatto ai carabinieri, si è ritenuto opportuno predisporre questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia è concessa l'indennità di marcia con le stesse norme e nelle stesse misure previste dalle vigenti disposizioni per i militari dell'esercito ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni alla denominazione dei capitoli di bilancio per l'applicazione della presente legge ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Varriale ed altri: Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni sportive a favore di minorati dell'udito. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Varriale ed altri: Sconto sui biglietti dei pubblici spettacoli e manifestazioni sportive a favore di minorati dell'udito, approvata dalla I Commissione del Senato.

L'onorevole Riva, relatore, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

RIVA, *Relatore*. Il disegno di legge si ispira ad un concetto di giustizia riparatrice e deve essere esaminato sotto questo profilo: il sordomuto, che supplisce all'udito attraverso la vista, continua la sua istruzione e può aumentare le sue cognizioni solo se messo in grado di partecipare alla vita sociale in tutte le sue forme. Per il cinema, in particolare, il sordomuto aveva trovato il suo unico divertimento nel cinema muto che, grazie alle didascalie, gli consentiva di seguire la trama; oggi invece, col cinema parlato che è diventato muto per il sordomuto, questi non può che seguire il susseguirsi delle immagini, la maggior parte delle volte – specialmente nei film di commedia e basati sul dialogo più che sul movimento di scena – senza poter afferrare la trama; ma già il poter vedere un film è per il sordomuto fonte di nuove cognizioni.

Il provvedimento, quindi, mira ad agevolare il completamento dell'istruzione del sordomuto, specie di quello povero (il 90 per cento della categoria) che non è in condizioni di viaggiare e di usufruire di altri mezzi e, nel contempo, a porre riparo al fatto che il sordomuto non può godere di un qualsiasi spettacolo.

Basandosi appunto sui concetti su esposti e comprendendo l'importanza sociale del problema dei sordomuti, vari Paesi hanno da tempo concesso queste agevolazioni arrivando addirittura alla circolazione gratuita sulle ferrovie (Inghilterra: legge del 1948, U. R. S. S. legge 25 aprile 1947, Danimarca, Olanda, Svezia, Norvergia da molti anni).

Desidero ricordare che molti cinematografi, teatri, associazioni sportive, mostre, fiere e biblioteche già da tempo e per trattative dirette intercorse, comprensivi delle giuste richieste, concedono l'ingresso gratuito (alcuni cinema di Padova, Bastia, Milano, Catania, Genova, Biella, Torino, ecc.) e che l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A. G. I. S.), con lettera n. 1623 del 14 aprile 1949 e a mezzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota 6658/V-348 del 16 giugno 1949), ha fatto presente che, in base alle vigenti leggi sui diritti erariali, qualsiasi agevolazione concessa dagli esercenti non spiegherebbe alcun effetto ai fini fiscali e che la rinuncia da parte degli esercenti della propria quota di incasso non renderebbe che un minimo beneficio.

I beneficiari saranno solo i veri sordomuti, in quanto solo a questi l'Ente rilascia la tessera sulla scorta di documenti probatori dell'autorità comunale. In totale i beneficiari sordomuti (ammesso che tutti godano del beneficio) saranno appena l'1 per mille della popolazione. Se si tiene poi conto che questo 1 per mille comprende i minori e coloro che non ne usufruiscono, risulta una percentuale di effettivi beneficiari veramente irrisoria.

Riguardo alla natura dell'Ente e alle leggi che lo regolano, si ribadisce il fatto che esso è del tutto simile all'Unione Italiana Ciechi e risponde ai requisiti di Ente di diritto pubblico per le attribuzioni che gli sono affidate per legge. Per queste ragioni penso che le varie obiezioni sollevate in precedenti sedute in merito alla proposta di legge possano considerarsi ormai superate e che la

Commissione possa approvare con perfetta tranquillità il provvedimento.

ROSSI PAOLO. Esiste una legge analoga per gli spettacoli musicali a favore dei ciechi? Una disposizione di questo genere, se non esiste, sarebbe di evidente opportunità.

RIVA, *Relatore*. Non sono informato in proposito.

SAILIS. Io sono uno dei responsabili del rinvio di questa proposta di legge sino ad oggi. Nell'ultima seduta, pur riconoscendo il contenuto umanitario, profondamente spirituale, cristianamente fraterno, del provvedimento a favore di quei sordomuti, che non fossero abbienti, feci osservare che certe concessioni non dovevano essere estese a coloro che, invece, hanno proprie possibilità finanziarie. Chi può pagare, dovrebbe pagare sia il cinema, sia i campi sportivi. Però la relazione dell'onorevole Riva riduce molto le mie preoccupazioni, perché egli ci ha detto che circa il 90 per cento dei sordomuti sono poveri. Inoltre mentre il disegno di legge sembrava riguardasse in genere i minorati dell'udito, l'onorevole Riva ci ha parlato soltanto dei sordomuti. Ora, quando si parla di sordomuti, il nostro senso umanitario è più sensibile, perché l'essere sordi e muti costituisce indubbiamente una minorazione che ci commuove.

Ritiro perciò qualsiasi obiezione e mi associo alla proposta del relatore.

BIMA. Tutte le volte che si presenta qualche progetto di legge riguardante i sordomuti, sorge il problema circa l'ente idoneo a riconoscere giuridicamente la qualità di sordomuti e, quindi, che possa rappresentarli legalmente nel conferimento di benefici.

Noi sappiamo che i sordomuti non sono rappresentati soltanto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti: vi sono infatti altre istituzioni – ben 53 istituti privati – che si interessano non solo della istruzione elementare in surrogazione dello Stato, ma anche dell'orientamento generale dei sordomuti e della loro preparazione alla vita in comune. Tutti questi istituti hanno quindi titolo per rappresentare i sordomuti. Per di più la Commissione sa che questi istituti da tempo aspettano un riconoscimento giuridico. Se nella legge stabiliamo che avranno diritto ai benefici soltanto coloro che sono in possesso della regolare tessera dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, verremmo a precludere quello che è il diritto dei vari istituti. Credo, quindi, che in qualche modo dovrà essere risolto questo problema, perché se si viene a stabilire che l'unico Ente idoneo a rappresentare i sordomuti è l'Ente nazionale, veniamo ad ignorare l'attività che svolgono gli altri 53 istituti non soltanto religiosi, ma anche laici, e violiamo un articolo della Costituzione il quale stabilisce la libertà di iniziativa non solo da parte dello Stato, ma anche di altri enti, nel campo dell'istruzione. Pertanto il problema pregiudiziale si impone e sarebbe bene che noi lo risolvessimo, dando anche a questi istituti, che svolgono una attività così benemerita, il riconoscimento di legge, il quale li metta in grado di esplicare tutte quelle mansioni che attualmente sono devolute soltanto all'Ente nazionale. Ho presentato da molto tempo un ordine del giorno, firmato anche da altri colleghi. Potrei anche accedere ad approvare il disegno di legge, perché l'onorevole Riva l'ha presentato in una forma talmente umana che sembrerebbe una cosa abbominevole l'opporsi ad esso; ma desidererei tuttavia che anche l'altro problema venisse risolto. L'ordine del giorno da me presentato è il seguente: « La I Commissione della Camera, esaminando la proposta di legge n. 2135, fa voti perché il Governo con sollecitudine provveda a riconoscere la Federazione e gli istituti dei sordomuti secondo le istanze da tempo avanzate dagli interessati ».

SAMPIETRO UMBERTO. Io sono d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Bima. Già in sede di discussione della legge per il riconoscimento dell'Ente nazionale per l'assistenza ai sordomuti la prima Commissione si espresse in questo senso.

Desidero aggiungere qualche considerazione. Al n. 2) dell'articolo 1 si parla di pubblici spettacoli. Noi sappiamo, per esperienza come i minorati dell'udito – sordi e muti, sordi parlanti, sordastri – siano inclini per carattere a un continuo sospetto, a una continua tensione. Io non mi preoccupo delle visite ai musei, alle mostre d'arte, alle esposizioni, ecc., che sono da elogiare e che anzi vorrei rendere obbligatorie, perché servono a migliorare e a rendere questi minorati più pronti a entrare nel consorzio umano. La mia preoccupazione è invece per quello che riguarda il cinema. Mentre questi spettacoli rappresentano per noi un diversivo, per i minorati dell'udito essi costituiscono un richiamo continuo nei giorni successivi, perché quel colpo di rivoltella, quel tale dramma, farà un ritorno continuo nella loro mente. Tutto ciò ha un effetto pericoloso non solo per i giovani, ma anche per gli adulti.

Chi ha pratica dei sordomuti, sa bene come essi siano categorici: quando ad essi, siano istruiti in un istituto religioso o in un istituto laico, si dà una consegna, non deflettono; il sordomuto non capisce eccezioni; capisce un comandamento, negativo o positivo, ma non le eccezioni. Perciò, dovremo dare ai sordomuti la possibilità di abituarsi già durante la permanenza negli istituti a frequentare gli spettacoli, facendo in tal modo una cosa utile per il loro bene, col contribuire a ridurre questa loro minorazione.

Per questo io, associandomi alle osservazioni dell'onorevole Bima, vorrei che non solo fosse approvato l'ordine del giorno, ma che fosse votato un emendamento, perché sia facilitata la frequenza agli spettacoli anche ai giovani sordomuti ricoverati in istituti.

LONGHENA. Mi pare che noi diamo con questo provvedimento ben poco: e pure stiamo discutendo da tanto tempo ! ! Prima di tutto rilevo che la proposta di legge, in base al suo titolo, è a favore dei minorati dell'udito, che non sono soltanto quell'uno per mille secondo le dichiarazioni dell'onorevole Riva, ma sono molto di più. Ora, domando, l'Ente nazionale comprende tutti i minorati dell'udito ? Anche ai minorati dell'udito si concede uno sconto sui pubblici spettacoli ? Ritengo che debba trattarsi soltanto dei sordomuti.

Ora io vedo, quando vado al cinematografo, che tutti gli iscritti all'Enal hanno uno sconto sul prezzo del biglietto. Quindi noi diamo ai sordomuti quello che gli enalisti hanno già abitualmente. Non mi pare che valga la pena di discuterne tanto. Adesso, poi, viene l'onorevole Bima a sollevare una questione troppo grande per essere esaurita in questo momento, perché essa importerebbe il riconoscimento di ben 53 istituti. Cerchiamo invece di fare in modo che tutti aderiscano a quell'ente che già esiste.

NUMEROSO. Io condivido le osservazioni degli onorevoli Bima e Sampietro. Credo che il problema vada risolto in questa sede, come sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Rossi relativamente ai ciechi. Con questo stesso provvedimento noi dovremmo risolvere anche il problema dei ciechi.

Vorrei perciò fare una proposta specifica: che venga sospesa la discussione e venga nominato un piccolo comitato per preparare un nuovo disegno di legge, sia per quanto riguarda i sordomuti, sia per quanto riguarda i ciechi.

Relativamente ai sordomuti, credo che potremmo risolvere la questione sollevata dall'onorevole Bima, aggiungendo all'articolo 1 una norma che conceda ai prefetti la facoltà di assegnare le tessere ai minorati ricoverati in appositi istituti.

SAMPIETRO UMBERTO. Io accetterei questa soluzione.

LONGHENA. Io propongo che si proceda all'approvazione della proposta di legge come ci è stata presentata.

TURCHI. Le eccezioni del collega Bima sono state sollevate già altre volte e allora il relatore ebbe a rispondere precisando quale sia la differenza tra l'Ente nazionale sordomuti e gli altri istituti che provvedono in qualche modo alla educazione e all'istruzione dei sordomuti. Precisò infatti come si tratti di Istituti assolutamente diversi e distinti.

Se il relatore avesse ripetuto oggi queste precisazioni, avrebbe fatto cadere le riserve del collega Bima e avrebbe dispensato il collega Numeroso dal fare la sua proposta di sospensiva.

Io ho qui un appunto che contiene delle notizie che coincidono perfettamente con quelle che ci ha fornito altre volte il collega Riva.

I 43 istituti – sono 43 e non 53 – che esistono in Italia si distinguono in tre categorie: ve ne sono tre statali, ve ne sono alcuni provinciali, vi sono inoltre alcune opere pie, tutte convenzionate col Ministero della pubblica istruzione che fornisce gli insegnanti e sostiene quindi una spesa che si aggira sui 100 milioni annui. Tutti questi istituti statali, provinciali e opere pie, accolgono i sordomuti all'età di 4 o 6 anni e li trattengono fino ai 14 o 16 anni; cioè provvedono alla istruzione ed educazione infantile, pari a quella che i giovani ricevono nelle scuole primarie elementari.

Dopo i 16 anni il sordomuto entra nella disgraziata famiglia dei sordomuti, che è rappresentata dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Ora, poichè si tratta qui di concedere ai sordomuti un documento – tesserina o altro – per accedere ai locali di pubblico spettacolo e per godere di certe facilitazioni, mi pare che il problema sorga esattamente quando questi ragazzi escono da questi istituti. Non credo che si mandino al cinema i bambini di sette od otto anni e si ponga pertanto per loro il problema del rilascio di tessere d'accesso ai locali di pubblico spettacolo.

NUMEROSO. Ci sono negli istituti anche giovani fino ai 18 anni.

TURCHI. Non lo escludo e non lo affermo. Può darsi che in qualche istituto i

giovani si trattengono anche fino ai 18 anni; ma non è contestato che, di massima, questi istituti dimettono i ragazzi ad una età nella quale essi non frequentano ancora il cinema. La giusta soluzione è quindi quella di affidare la concessione a un solo ente, vale a dire all'Ente Nazionale che raccoglie come associati tutti i sordomuti, ovunque abbiano superato i primi anni dell'infanzia, senza investire di tale potere tutti gli istituti, i quali non potrebbero di fatto esercitarlo, in quanto hanno degli alunni che non sono in età di frequentare il cinema.

Tale essendo la situazione – anche se vi sono delle eccezioni – a me pare che, dopo tante manifestazioni di buona volontà e di comprensione verso i sordomuti, dopo tante dichiarazioni che ci trovano concordi nel facilitare a loro l'accesso agli spettacoli, qualsiasi rinvio, oltre ad essere ingiustificato, sarebbe anche in contrasto aperto con queste chiare dichiarazioni.

RIVA, *Relatore*. È da notare che i sordomuti si dividono in due grandi categorie: quelli fino a 16 anni, che sono ricoverati negli istituti appositi di educazione e che, dentro questi istituti, hanno anche il sollievo e la ricreazione del cinema; e quelli al di sopra dei 16 anni, che, dopo aver ricevuto una educazione e una istruzione professionale, entrano nella vita. Questi ultimi fanno parte dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Quindi l'Ente, che è stato istituito con la legge 21 agosto 1950, comprende tutti i sordomuti già usciti dagli istituti. Questi sordomuti trovano nelle agevolazioni a frequentare gli spettacoli, previste dalla presente legge, non solo un sollievo ma anche una istruzione. Quindi nulla vieta che al di sotto dei 16 anni abbiano a frequentare il cinematografo, ma essi lo frequentano già nei loro istituti, gratuitamente.

SAMPIETRO UMBERTO. Non c'è nessun istituto che abbia tali mezzi.

RIVA, *Relatore*. Sarà allora questione di provvedere perché gli istituti siano forniti di apparecchi cinematografici.

Come dicevo, dunque, i maggiori di 16 anni, quando entrano nella vita, appartengono all'Ente. Ma l'Ente, riconosciuto, manca di un regolamento. In sede regolamentare si potrebbe includere il concetto dell'ordine del giorno Bima, nel senso che i sordomuti al di sotto di 16 anni, se eventualmente escono per qualsiasi motivo dall'istituto, possano godere delle agevolazioni previste dalla proposta di legge.

È giusta l'osservazione dell'onorevole Sailis che si debba trattare di sordomuti e non di sordastri, perché altrimenti entreremmo in una categoria amplissima, con tante graduazioni, che non potremmo definire. Io mi proponevo appunto, durante l'esame degli articoli, di proporre un emendamento per fissare la qualifica di sordomuti.

Non sono invece dell'opinione di risolvere in questa legge anche il problema dei ciechi, perché questi hanno particolari e distinti bisogni. Pure i ciechi hanno una Unione nazionale, che si occupa della loro assistenza morale e materiale. Io preferirei oggi approvare questa legge per i sordomuti, salvo a promuovere, insieme con l'Unione nazionale ciechi, un provvedimento analogo – che non può essere identico a questo – che venga incontro alle necessità dei ciechi, specialmente per quanto riguarda gli spettacoli sonori.

Sarei perciò contrario al rinvio proposto dall'onorevole Numeroso e penserei che oggi dovremmo definire questa proposta di legge che da molto tempo è all'ordine del giorno della nostra Commissione.

TOZZI CONDIVI. Io voterò a favore della proposta di legge. Però condivido i dubbi dell'onorevole Bima, che non sono stati risolti dalla risposta del relatore. Questa legge, infatti, si compone di due articoli e nel primo di essi si parla di visite a musei, a mostre d'arte, a esposizioni, ecc., tutte cose che i giovani sordomuti non possono avere negli istituti.

Pertanto, riconoscendo esatte le esigenze prospettate dall'onorevole Bima, esse dovrebbero essere sintetizzate in un ordine del giorno col quale si chieda al Governo di emanare un provvedimento per cui tutti i sordomuti, nella minore e nella maggiore età, vengano riuniti in una unica federazione, così da dare a tutti i suoi iscritti gli stessi diritti e le stesse agevolazioni che per ora concediamo provvisoriamente agli iscritti all'Ente Nazionale.

NUMEROSO. Insisto nella proposta di sospensiva, allo scopo di elaborare un disegno di legge che risolva tutte le questioni; tanto più che, apportando delle modificazioni, la proposta di legge in esame dovrà tornare al Senato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Avrebbe dovuto intervenire a questa seduta il Sottosegretario Andreotti. Questi, essendo altrove impegnato, mi ha fatto sapere che desidererebbe che la discussione fosse rinviata, per potervi partecipare.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Bima, mi pare che basterebbe inserire nel provvedimento una norma la quale stabilisca che i ricoverati negli istituti hanno parità di diritti con gli iscritti all'Ente.

RIVA, *Relatore*. Difatti io avevo preparato un emendamento proprio in questo senso.

PRESIDENTE. Vi é una formale proposta – da parte del Governo – di rinvio della discussione. La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 2.672 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi. (Approvato dalle I Commissione permanente del Senato). (2757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 2.672 milioni a favore della Cassa Sovvenzione Antincendi, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di riferire.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, è stato presentato dal Governo non tempestivamente; ma la colpa può essere anche del Parlamento in quanto solamente il 9 aprile del 1951 noi abbiamo approvato la legge che doveva andare in vigore il 1° gennaio 1952 e che fissava nuove tariffe a carico dei comuni. Evidentemente, quindi, i bilanci non si sono potuti preparare nella forma regolare e oggi dobbiamo dare una determinata somma, accertata in lire 2.672 milioni a questo fine: di coprire la spesa per il 1951 per 2.172 milioni, e di coprire per 500 milioni le spese straordinarie per le alluvioni della Valle Padana, della Calabria e delle Isole.

Mi pare che, anche a voler esaminare con spirito critico questo disegno di legge, esso meriti di essere approvato senza ulteriore discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIMA. Vorrei sapere se tutti i comuni hanno pagato il canone consolidato oppure se parte di queste somme corrispondono a mancato pagamento da parte di alcuni comuni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La differenza non dipende da morosità dei comuni – quelli che eventualmente non avessero pagato dovranno pagare – ma dal fatto che in seguito al ritardo dell'entrata in vigore della legge i comuni hanno pagato secondo le antiche tariffe, e ciò ha impedito di raggiungere il pareggio.

D'ora in avanti, tale inconveniente non dovrebbe più verificarsi, applicando il disegno di legge che è stato discusso sia alla Camera che al Senato.

Per rendere completamente edotta la Commissione, dirò che la spesa totale per la gestione dei servizi antincendi è stata nell'anno 1951 di lire 8.147 milioni, di fronte alle seguenti entrate: 3.834 milioni per contributi comunali, 219 milioni per contributi delle compagnie di assicurazione, 939 milioni per contributo Stato per porti. In totale perciò le entrate sono state di 4.892 milioni, con un disavanzo di 3.255 milioni. Questo viene coperto per 2.672 milioni con la legge in esame e per 583 milioni con altro provvedimento in corso di esame presso il Ministero del Tesoro.

Il contributo integrativo dello Stato si è reso necessario, come ha accennato il relatore, per il ritardo che si è avuto nel perfezionamento della legge 9 aprile 1951, n. 338, la quale ha potuto avere attuazione soltanto il 1° gennaio 1952. Ciò ha determinato per il 1951 l'applicazione delle vecchie tariffe e quindi una minore entrata per contributi comunali di 1.317 miloni e per contributi delle Compagnie di assicurazione di 141 milioni.

Si deve anche tener presente che nell'esercizio 1951 si sono avute delle spese maggiori abbastanza sensibili sia per l'inizio del servizio di leva nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia per la corresponsione al personale degli arretrati dei miglioramenti economici 1° luglio 1949 – 1° luglio 1951.

In più ci sono quei 500 milioni, che cerchiamo di avere come spesa straordinaria, per poter coprire l'usura e la ricostruzione dei mezzi andati perduti durante i soccorsi per le alluvioni.

BIMA. Io sono favorevole a questo disegno di legge. Però, data la trasformazione del servizio antincendi in carattere nazionale, in base alla recente legge votata, ciò che ha dato preminenza al carattere di indivisibilità di questo servizio, riterrei che il Governo fa-

rebbe bene a presentare un disegno di legge – in coerenza con la qualificazione di «nazionale» del servizio – perché venga accollato allo Stato tutto l'onere derivante. Altrimenti, per fare una analogia, si potrebbe pretendere che anche il servizio di pubblica sicurezza svolto dai carabinieri – che in parte risponde ad esigenze locali – dovrebbe essere addossato in parte ai comuni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In sede di discussione del disegno di legge sulla difesa civile, si potrà esaminare questa questione; ma nelle condizioni attuali non si può fare diversamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi e 672 milioni a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per i seguenti titoli:

a) per lire 2.172 milioni a pareggio del bilancio dell'Ente per l'anno solare 1951;

b) per lire 500 mliioni per far fronte alle spese straordinarie di impiego dei Corpi dei vigili del fuoco nelle alluvioni della Calabria, delle Isole e della Valle Padana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione per l'importo di lire 2.672 milioni dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 2.672 milioni a favore della Cassa Sovvenzione Antincendi ». (2757).

Presenti e votanti. 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Estensione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'Esercito ». (2730)

Presenti e votanti. 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 26
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Amicone, Armosino, Bima, Codacci Pisanelli, Corona Achille, Cremaschi Carlo, Cuzzaniti, Delli Castelli Filomena, De Michele, Di Donato, Donatini, Lombardi Colini Pia, Longhena, Luzzatto, Marazza, Martuscelli, Merloni, Molinaroli, Numeroso, Poletto, Quintieri, Riva, Rossi Paolo, Sailis, Sampietro Umberto, Sartor, Tozzi Condivi, Turchi.

È in congedo:

Martini Fanoli Gina.

La seduta termina alle 10,35.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI